

N. 00973/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01196/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2011, proposto da:
Serenissima Ristorazione Spa, rappresentato e difeso dagli avv.
Giovanni Battista Frisoli, Mario Calgaro, con domicilio eletto presso
Giovanni Battista Frisoli in Bologna, via Rubbiani N.2;

contro

Comune di Modena, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Villani,
Stefano Maini, Raffaella Maritan, con domicilio eletto presso Raffaella
Maritan in Bologna, via Larga 22/2;

nei confronti di

Massimo Terenziani;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Soc.Coop.Cir Food S.C., rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Dalli

Cardillo, Virginia Giani, Stefano Argnani, con domicilio eletto presso Stefano Argnani in Bologna, via Castiglione,29;

per l'annullamento

del bando di gara pubblicato sul G.I.C.E del 01.09.2011 e delle norme di gara per procedura aperta e di ogni altro atto presupposto e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Bruno Lelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Col ricorso in epigrafe viene impugnato il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 1/9/2011 concernente l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva del comune di Modena.

I motivi di ricorso attengono al fatto che il comune di Modena ha imposto per i concorrenti la presenza di un centro di produzione pasti distante non oltre 25 km dal centro di Modena per quanto riguarda la ristorazione riferita alle case di residenza ed agli altri servizi territoriali per la non autosufficienza e di un centro di produzione pasti situato entro la distanza massima di 45 km da Modena per la gestione delle emergenze relative ai pasti destinati alla ristorazione socio sanitaria; di

uno o più idonei centri di produzione per la preparazione dei pasti destinati alla ristorazione scolastica collocati ad una distanza non superiore ai 45 km da Modena per poter far fronte ad eventuali emergenze.

Le suddette previsioni, ritiene la ricorrente, sarebbero illogiche e lesive della concorrenza, in quanto sovrabbondanti. Sarebbe poi incoerente prevedere che i centri di cottura siano posti a distanze diverse dal comune.

Sotto altro profilo sarebbe illogica la previsione che impone alle ditte concorrenti di avere alle proprie dipendenze almeno un dirigente, responsabile dell'area di prestazioni di cui all'appalto.

In ogni caso sarebbe violato l'articolo 3 della legge 241/1990, in quanto non emerge alcuna motivazione in ordine alla necessità di imporre il possesso di una pluralità di centri di cottura di cui due per le emergenze con importanti requisiti di capacità produttiva ed a breve distanza dal centro di Modena.

Il comune di Modena e la controinteressata aggiudicataria si sono costituiti in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

2. Si può prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità, in quanto il ricorso risulta infondato.

La previsione di centri di produzione a distanza non eccessiva dal comune di Modena appare ragionevole. Per quanto riguarda il centro di produzione per 1000 pasti socio sanitari entro 25 km appare chiara la finalità di garantire la qualità dei cibi ed il rispetto degli orari di

consegna, in quanto una distanza eccessiva potrebbe alterare alcune proprietà organolettiche dei cibi e/o pregiudicare i tempi di consegna.

Per quanto riguarda la richiesta di un centro di emergenza alternativo per il 1000 pasti socio sanitari entro 45 km da Modena la stessa non appare irragionevole perché ha per scopo quello di evitare che il servizio possa subire interruzioni a causa di guasti od avarie nel centro ordinario.

In questo caso la previsione di una collocazione più lontana è giustificata dal fatto che i bisogni da fronteggiare sono solo eventuali e, comunque, di carattere sporadico, il che attenua l'esigenza posta a base della previsione di una distanza di 25 km per il centro di produzione ordinario.

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la richiesta di un centro di emergenza alternativo per 6500 pasti scolastici entro 45 km da Modena, stante la necessità di garantire in ogni caso la continuità del servizio.

Sul punto la ragionevolezza è assicurata anche dal fatto che il bando consente di far fronte all'emergenza eventualmente indicando più centri di produzione con una capacità produttiva non inferiore a 1300 pasti per ciascuno.

Per quanto riguarda la previsione di avere alle proprie dipendenze almeno un dirigente responsabile delle aree di prestazioni di cui all'appalto, la stessa non appare né illogica, né lesiva della concorrenza, in quanto preordinata a consentire alla stazione appaltante di disporre di un referente per ogni area di prestazioni al fine di assicurare una proficua gestione del servizio.

Risulta infine infondata la censura di violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990, in quanto le prescrizioni del bando, che è atto generale, non devono essere supportate da specifiche motivazioni, ferma restando la possibilità di censurarle deducendo, come nel caso di specie è stato fatto, vizi inerenti alla ragionevolezza.

In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II, rigetta in toto il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento a favore del comune di Modena e della controinteressata Soc.Coop.Cir Food S.C. della somma di € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuno a titolo di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)